

STATUTO

U.S.I. Unione Sicurezza e Informazione - Associazione culturale

Art. 1. – La U.S.I. Unione Sicurezza e Informazione - Associazione culturale è una libera Associazione, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione U.S.I. persegue i seguenti scopi:

- Essere un centro di informazione per tutti gli attori della filiera atex, direttiva Europea che regolamenta gli ambienti con atmosfere esplosive;
- Condividere informazioni riguardanti le direttive dell' authority, le applicazioni e le dinamiche nazionali di chi accoglie la normativa (incluso paesi fuori dall'europa, etc);
- Fornire una panoramica degli approcci extra europei e dei possibili elementi utili;
- Permettere un' interfaccia diretta con le istituzioni nazionali e comunitarie nella risoluzione di carenze descrittive ed interpretative della direttiva;
- Reportare le novità politiche sulla legge ed i possibili orizzonti al fine di prevenire scelte controproducenti, sotto il profilo di una uniformazione completa delle diverse interpretazioni delle norme;
- Finalizzare il lavoro di semplificazione ed uniformazione della normativa;
- Coinvolgere indistintamente tutti gli operatori coinvolti al fine di realizzare un concreto strumento di analisi, di iniziativa e confronto;
- Migliorare le dinamiche e l'organizzazione dell'associazione al fine di rendere facilmente integrabili i servizi dedicati ad Enti Istituzionali di riferimento;
- Allinearsi con l'organo di comunicazione istituzionale della Comunità Europea, rappresentare mediante il sito una finestra specialistica che diffonda le comunicazioni europee dei comitati che attualmente si occupano della direttiva atex in tutte le sue applicazioni;
- Creare strumenti di dialogo fra istituzione ed End User;
- Rappresentare gli utilizzatori finali;
- Divulgare la propria metodologia di approccio tramite la creazione di network e reti comunicative dedicate che si occupino di problemi analoghi legati alla sicurezza;
- Produrre materiale didattico coordinando professionisti di settore;
- Aprire la strada ad ulteriori finalità.

Art. 3. Per il conseguimento degli scopi di cui sopra l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- attività culturali, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzioni di biblioteche, proiezione di film e documentari culturali e comunque di interesse per i soci, al fine di favorire una rigorosa formazione professionale correlata ad un costante processo di aggiornamento anche per ciò che concerne le norme comunitarie;
- attività editoriale, pubblicazione di riviste e/o notiziari, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche;
- creazione di finestre di aggiornamento online e siti internet inerenti ai fini dell'associazione;
- attività di formazione, corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, master professionali;
 - costituzione di comitati e gruppi di studio, lavoro e ricerca;
- iniziative ricreative, viaggi di gruppo sia in Italia che all'estero a scopo di aggiornamento culturale e/o professionale;
- attività associative, incontri, manifestazioni fra i soci anche in occasione di festività, ricorrenze o altro;
- attività sportive e culturali.

Art. 4. - L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- soci ordinari: persone, società od enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo, che può essere differenziata in base alla natura giuridica dei soci;

- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo.

Deliberata l'ammissione, la qualifica di socio si assume con il versamento della quota sociale annuale.

I soci decadono pertanto il 31 dicembre di ciascun anno e riacquistano la qualità di socio con il versamento della quota annuale successiva.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il rendiconto annuale, che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Art. 11. – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta dal Consiglio direttivo con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Art. 12. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed elegge il Presidente.

Art. 15. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 18. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Agli amministratori ed ai Soci che prestano la propria opera spetterà il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, ed in particolare il rimborso analitico a piè lista delle spese sostenute, oltre all'indennità forfettaria di trasferta per spese non documentabili secondo quanto previsto dall'art.51 comma 5 del D.P.R. 917/86, fermo restando il rimborso analitico delle spese di viaggio ed il rimborso chilometrico in base alle tariffe A.C.I. per l'uso dell'auto propria.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.